CAMERA DEI DEPUTATI N. **4890-A**

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

presentata alla Presidenza il 4 giugno 1998

(Relatore: **BIELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(NAPOLITANO)

E DAL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

(MACCANICO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998

Presentato il 16 maggio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il provvedimento in esame è finalizzato a consentire l'applicabilità delle agevolazioni tariffarie postali, previste dagli articoli 17 e 20 della legge n. 515 del 1993 per i candidati nelle elezioni europee, politiche ed amministrative, anche in occasione delle consultazioni elettorali per il 1998, provvedendo a reperire la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 1 contiene:

a) una disposizione che stabilisce l'applicabilità alle consultazioni elettorali del 1998 delle predette agevolazioni tariffarie;

b) l'autorizzazione al rimborso alle Poste italiane Spa delle somme corrispondenti agli oneri derivanti da tale agevolazione non solo con riferimento alle consultazioni elettorali del 1998 ma anche in relazione a quelle del 1997;

c) la norma di copertura finanziaria, che prevede a tal fine il ricorso all'accantonamento di fondo speciale relativo al Ministero della difesa.

Il decreto-legge è primariamente finalizzato a dare soluzione al problema della compensazione finanziaria spettante prima all'Ente Poste italiane e oggi, a seguito della trasformazione dell'ente, alle Poste italiane Spa per le agevolazioni postali della campagne elettorali.

A tal proposito l'articolo 6, comma 3, del contratto di programma 1994-1996 con l'Ente Poste italiane prevede che lo Stato assicuri la copertura delle spese e dei mancati ricavi conseguenti all'imposizione di oneri impropri o di tariffe agevolate. La disposizione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, data la sua formulazione, appare come norma transitoria. Faccio osservare che le agevolazioni previste dalla legge n. 515 del 1993 sono state applicate anche in occasione delle elezioni del 1997 e il provvedimento in esame dà copertura al relativo onere. Le spese rimborsate per il 1997 risultano, da accertamenti, consistere in 5 miliardi di lire; le somme elettorali per il 1998 in 8,4 miliardi di lire. Tale stima è basata sul numero degli elettori interessati alla consultazione.

Nel dibattito in Commissione è stato posto il problema del rimborso delle spese postali per tutte le consultazioni elettorali. Nel parere del Comitato per la legislazione tale problema è specificamente evidenziato nell'unica condizione in esso inserita. Un primo problema risiede nel fatto che ci si trova di fronte alla privatizzazione dell'originario Ente Poste e della liberalizzazione del settore, con conseguente abbandono delle posizioni di monopolio. Ciò significa che la richiesta di trasformare il decreto-legge in esame in un provvedimento recante una disciplina « a regime » dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai candidati deve essere vista in un'altra ottica. Il decreto-legge in esame deve, cioè, necessariamente avere una portata normativa limitata, con un ambito di applicazione temporale limitato che imporrà al Governo di intervenire nuovamente negli anni successivi.

Quanto alla osservazione contenuta nel parere del Comitato per la legislazione e riguardante la necessità di evitare per il futuro l'insorgenza di situazioni di monopolio, la Commissione ha ritenuto che la formulazione del decreto-legge risponda già a tale fine, essendo essa riferita ai soli anni 1997-1998.

Il Governo in Commissione e in Comitato per la legislazione ha assicurato che il decreto-legge va inteso come copertura finanziaria per il 1997 (dovuta) e per coprire il periodo 1998, ritenendo in tal modo che non ci possa essere altra soluzione se non quella prospettata. Contestualmente, il Governo si è impegnato ad intervenire con apposito provvedimento per gli anni successivi, tenendo conto dell'esigenza di sal-

vaguardare il principio delle agevolazioni « postali » in occasione delle consultazioni elettorali, ma anche di tener conto della privatizzazione dell'Ente Poste e della liberalizzazione del mercato, evitando per il futuro che si determini una situazione di monopolio.

Il parere della Commissione bilancio contiene una osservazione nella quale si sottolinea l'opportunità di modificare la norma di copertura, in quanto essa prevede l'utilizzo in difformità di un accantonamento di un fondo speciale per la copertura di un decreto-legge al di fuori delle ipotesi consentite. In proposito, non è parso necessario recepire il parere della Commissione bilancio, in quanto l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame prevede una forma di copertura finanziaria già utilizzata in precedenti occasioni. La copertura finanziaria indicata è, infatti, già stata utilizzata per provvedimenti di eccezionalità; pertanto ci pare che non presenti particolari problemi.

Nel parere favorevole espresso dalla Commissione trasporti sul provvedimento in esame è, poi, contenuta in premessa una valutazione secondo cui sarebbe opportuno rimandare ad un riesame di tutta la materia l'approvazione di una normativa di riferimento che tenga conto della trasformazione dell'Ente Poste in Spa, con ciò volendosi intendere che il provvedimento in esame deve avere un'efficacia limitata nel tempo, restando intesa la necessità di un futuro intervento del legislatore.

Ritengo, in conclusione, che si possa procedere celermente e senza difficoltà all'esame del provvedimento e alla sua conversione in legge che chiude un problema aperto – spese relative al 1997 – e risponde positivamente ai problemi che le consultazioni amministrative del 1998 porranno.

Valter BIELLI, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che:

la Commissione di merito provveda a riformulare l'articolo 1 del decreto-legge in modo da chiarire se il provvedimento determina – come sembrerebbe doversi dedurre alla luce della relazione illustrativa – la mera copertura finanziaria di oneri derivanti da disposizioni di legge tuttora in vigore, che recano agevolazioni in materia tariffaria e postale; ovvero se esso – pur considerando abrogate le suddette disposizioni – intenda nondimeno prevedere la loro applicabilità per un periodo transitorio;

e con la seguente osservazione:

occorre verificare se – proprio attraverso le norme contenute nel decreto, che prevedono il rimborso solamente in favore delle Poste italiane Spa – non si ottenga l'effetto di reintrodurre un vero e proprio regime di monopolio, determinando in tal modo un quadro normativo contraddittorio nella materia della liberalizzazione dei servizi postali, in violazione dei principi introdotti dalla legge n. 662 del 1996.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4890, concernente « Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali »;

auspicando che sia emanata una normativa organica sulla materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la norma di copertura di cui all'articolo 1, comma 3, che prevede l'utilizzo in difformità di un accantonamento di fondo speciale per la copertura di un decreto-legge al di fuori delle ipotesi consentite, contrastando pertanto con quanto previsto dall'articolo 11-*bis*, comma 4, della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, secondo il quale le quote dei fondi speciali non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

premesso che:

le agevolazioni tariffarie per l'invio di materiale elettorale ai singoli cittadini costituiscono un supporto importante a garanzia della informazione per un più consapevole esercizio del diritto di voto;

è opportuno estendere con urgenza al 1998 dette agevolazioni, anche perché le consultazioni elettorali sono in corso e non devono essere negativamente impattate da incertezze di interpretazione o peggio da costi elevati rispetto a quelli finora sostenuti;

è opportuno rimandare ad un riesame di tutta la materia una normativa di riferimento che tenga conto della trasformazione dell'Ente poste in S.p.A., e del regime liberalizzato applicato all'invio di dette comunicazioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998.	*Identico.*

Decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 112 del 16 maggio 1998.*

Disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla copertura finanziaria, per gli anni 1997 e 1998, delle agevolazioni tariffarie previste per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda durante le consultazioni elettorali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 maggio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Per le consultazioni elettorali indette per l'anno 1998 si applicano gli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Per le agevolazioni di cui al comma 1 è autorizzato il rimborso alle Poste italiane Spa della somma di lire 8 miliardi. È altresì autorizzato per lo stesso titolo, in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1997, il rimborso alle Poste italiane Spa della somma di lire 5 miliardi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero della difesa.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*
MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*
CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*.

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.